



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)»

del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro
di guerre civili (Iniziativa correttiva)», depositata il 24 giugno 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2021³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 24 giugno 2019 «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 2–4

² [La Confederazione] Emanando, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

³ Affari con l'estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:

- a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:
 1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,

¹ RS 101
² FF 2019 4297
³ FF 2021 623

2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 - b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
 - c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o
 - d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

⁴ In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.